

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

REPARTO II – DIVISIONE IV –

In indirizzo Postale: Viale dell'Università, 4 00185 ROMA

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it

Posta elettronica certificata: persociv@postacert.difesa.it

OGGETTO: Circolare – Riposi giornalieri dei genitori (c.d riposi per allattamento).

PREMESSA

Con la presente si forniscono chiarimenti in merito alla fattispecie in oggetto, definendo, in un unico documento, le disposizioni applicative della vigente normativa in materia di permessi per l'allattamento, coordinata alla luce della recente giurisprudenza.

In tal modo si dà attuazione ad un'ulteriore fase al processo già avviato, con quanto finora pubblicato sull'argomento nella sezione del sito di questa Direzione Generale (www.difesa.it, percorso Segretariato Generale della Difesa, Persociv), dedicata alle risposte delle domande più frequenti (cd. FAQ).

PERMESSI PER L'ALLATTAMENTO:

I riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento) sono disciplinati dagli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L'istituto in esame è stato oggetto, negli ultimi anni, di un contrasto giurisprudenziale relativamente alla concessione dei riposi giornalieri al lavoratore padre nel caso di madre casalinga.

Con sentenza n. 4993/2017, il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto i dubbi interpretativi, affermando, in sostanza, che **al padre non spetta il beneficio nel caso di madre casalinga**, in quanto la presenza domestica di quest'ultima rende possibile l'attenzione ai bisogni del neonato; l'Alto Consesso ha, comunque, riconosciuto al padre la possibilità di fruirne in casi eccezionali, e cioè quando la madre casalinga non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.

Pertanto la FAQ n. 423 relativa alle assenze/tutela della maternità e paternità deve essere abrogata per la parte in cui riconosce al padre i predetti riposi giornalieri nel caso in cui la madre sia casalinga e deve intendersi così sostituita:

423 I riposi giornalieri spettano anche al padre?

Ai sensi dell'art. 40 del TU 151/2001, il padre può sostituirsi alla madre, fino ad un anno di età del figlio, nelle seguenti ipotesi tassativamente previste (a fianco di ciascuna di esse è indicata la documentazione da presentare da parte del dipendente):

- *nel caso in cui i figli siano affidati solo al padre (copia del provvedimento del giudice che dispone l'affidamento esclusivo al padre, ai sensi dell'art. 337-quater del codice civile, o autocertificazione con indicazione degli estremi del provvedimento del giudice);*
- *in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga (autocertificazione da cui risultino i dati del datore di lavoro della madre);*
- *nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (autocertificazione), intendendosi lavoratrice autonoma;*
- *in caso di morte o grave infermità della madre (autocertificazione anagrafica o certificazione medica attestante la grave infermità);*

Il numero di ore spettanti al padre (due o una) è determinato in relazione all'orario di lavoro, se pari/superiore o se inferiore alle sei ore giornaliere.

Il padre lavoratore non può fruire dei riposi giornalieri nello stesso periodo in cui la madre lavoratrice si avvale del congedo di maternità o del congedo parentale.

Inoltre, appare opportuno evidenziare che l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato deve intendersi estesa anche all'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice ed il padre, non esercitando alcuna attività lavorativa, attenda agli interessi primari della famiglia.

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Anita CORRADO)